

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la modificazione della legge sugli onorari dei magistrati  
del 9 novembre 1954

(del 23 aprile 1965)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Presentato il messaggio 22 gennaio 1965, concernente la modificazione della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, sembra logico ed equo provvedere all'adeguamento degli onorari dei magistrati, considerato che quelli tuttora versati, compreso il carovita dell'8 1/2 %, ammontano, per le quattro categorie, rispettivamente a Fr. 35.805,—, Fr. 34.720,—, Fr. 32.008,— e Fr. 29.838,— e che, con la nuova legge stipendi, i funzionari della prima classe e di quella speciale conseguiscono un aumento di circa il 9 % (esattamente l'8,67 %) e quelli di quest'ultima classe raggiungono sino a Fr. 36.790,— di stipendio.

Aumentato pertanto l'onorario della categoria superiore dei magistrati (Giudici del Tribunale d'appello) nella misura del 9 %, si giunge a Fr. 39.000,—, stabiliti nell'annesso disegno di legge, ed in seguito, mantenute tra le varie categorie le distanze fissate nel 1962, agli altri onorari.

Notiamo ancora che con i nuovi onorari proposti viene conservata la relazione esistente nel 1962 tra la classe speciale dei funzionari e le quattro categorie dei magistrati, nel senso che essa viene a trovarsi tra la seconda e la terza categoria dei magistrati e che d'altra parte gli onorari (carovita compreso) versati ai giudici del Tribunale d'appello degli altri Cantoni che, come il Ticino, appartengono, secondo il decreto federale dell'8 settembre 1963, alla categoria dei Cantoni di media capacità finanziaria, sono i seguenti :

Berna	Fr. 44.033,—
Lucerna	Fr. 33.935,20
Argovia	(a titolo onorario)
San Gallo	Fr. 39.000,—
Turgovia	Fr. 36.720,—
Vaud	Fr. 41.590,—

con una media di Fr. 39.040,—.

La maggior spesa annua determinata da questa rivalutazione ammonta a franchi 102.837,—. Il carovita si intende compensato, come per i dipendenti, a punti 210.

Osserviamo da ultimo come le nostre proposte vengono formulate con il completo accordo di tutti i magistrati.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*A. Lafranchi*

p. o. Il Cancelliere :  
*G. Beati*

## LEGGE

sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954 : modificazione

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 aprile 1965 n. 1290 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

*Art. 1.* — L'articolo 1 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente :

### Art. 1.

**Onorario dei  
magistrati**

L'onorario dei magistrati è fissato come segue :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Giudici del Tribunale d'appello   | Fr. 39.000,— |
| 2. Procuratori pubblici  | Fr. 38.000,— |
| 3. Giudici istruttori ;<br>Pretori di Mendrisio, Lugano-Città, Lugano-<br>Ceresio, Lugano-Campagna, Locarno-Città, Lo-<br>carno-Campagna e Bellinzona ;<br>Membri della Commissione cantonale di ricorso ;<br>Sostituti procuratori pubblici | Fr. 35.500,— |
| 4. Pretori di Leventina, Blenio, Riviera e<br>Vallemaggia ;<br>Magistrato dei minorenni ;<br>Sostituti giudici istruttori  | Fr. 33.500,— |

*Art. 2.* — Il Titolo I del decreto legislativo concernente l'assegnazione di indennità di rincarò ai dipendenti e ai pensionati dello Stato, del 24 giugno 1964, è abrogato per quanto riguarda i magistrati.

*Art. 3.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. settembre 1964.